

TI_GERICHTE 14.2014.195 vom 1. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.195

FR: TI_GERICHTE 14.2014.195 du 1 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2014.195 del 1 dicembre 2014

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione

Erwägungen

E. 3

Se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Ove, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la richiesta di posticipazione del termine, inoltrata il 16 settembre 2014, è tempestiva. Spettava quindi al Pretore statuire sulla stessa. Il problema è che l'ha fatto nella sentenza di merito, in modo peraltro informale, la sua decisione non essendosi tradotta in un dispositivo. Avrebbe invece dovuto emanare un'ordinanza separata, impugnabile con reclamo ove sussista per il richiedente il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 1 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 16-17 ad art. 144 CPC).

E. 3.1

Il fatto poi che la richiesta di proroga sia stata presentata il penultimo giorno del termine non consentiva al giudice di statuire immediatamente nel merito. È infatti ammesso che l'inoltro della richiesta di proroga sospende automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente infondata o abusiva (cfr. Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 2 a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC). Nel caso specifico, trattandosi di una prima richiesta fondata su un certificato medico essa non risultava d'acchito ingiustificata, per quanto legittimi possano apparire i dubbi espressi dal Pretore in merito a tale documento. La reclamante avrebbe quindi beneficiato almeno di un giorno a contare dalla ricezione dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di proroga per inoltrare osservazioni all'istanza, per tacere del fatto che il giudice avrebbe dovuto valutare se conferire all'istante, nella decisione di rifiuto della proroga, un brevissimo termine di grazie supplementare ("Nachfrist"), soluzione che la dottrina giudica auspicabile (cfr. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische ZPO, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 CPC; Benn e Frei, op. cit. loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 144) e il Tribunale federale in generale non arbitraria (sentenze 1C_171/2012 del 13 giugno 2012, consid. 2.3; 4A_75/2011 del 26 maggio 2011, consid. 2.5). Prematura, la decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) dopo che sarà stata data alla reclamante l'occasione di determinarsi sull'istanza.

E. 3.2

Nel merito dell'istanza di proroga, le considerazioni del Pretore sono condivisibili. Non può infatti dirsi manifestamente errato, nel senso dell'art. 320 lett. b CPC, l'apprezzamento relativo alla portata del certificato medico, che effettivamente non attesta un'inabilità lavorativa bensì riporta un semplice consiglio. Tanto più che R_____, con la presentazione dell'istanza di proroga e del reclamo ha dimostrato di essere in grado di redigere atti di causa semplici (come osservazioni in una procedura in cui i mezzi di difesa sono limitati, cfr. art. 81 LEF) o perlomeno di designare un rappresentante abilitato a farlo per conto della società. In queste circostanze la richiesta di proroga va respinta senza che sia necessario sentire il medico. Per economia di procedura è opportuno che sia la Camera a impartire alla reclamante un brevissimo termine per presentare o far presentare al Pretore le sue osservazioni sull'istanza. Ove essa dia tempestivo seguito a tale invito, il Pretore completerà l'istruttoria (notifica delle osservazioni agli istanti o citazione delle parti a un'udienza) e, anche se il termine rimarrà infruttuoso, emanerà un nuovo giudizio.

E. 4

Il reclamo va quindi parzialmente accolto nel senso dei considerandi. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza: 1.1 La sentenza impugnata è annullata. 1.2 L'istanza di proroga del termine per inoltrare le osservazioni all'istanza è respinta. 1.3 È assegnato alla RE 1 un termine di 5 giorni dal ricevimento del presente giudizio per inoltrare alla Pretura di Lugano, sezione 5, eventuali osservazioni sull'istanza 20 agosto 2014 di CO 1 e CO 2. 1.4 La causa è rinviata alla Pretura di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio dopo avere completato l'istruttoria nel senso dei considerandi. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Notificazione a: – _____; –PA 1, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.